

## RICORSI

Il ricorso può essere presentato avverso:

1. avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone
2. provvedimenti di diniego dell'autorizzazione.

### 1. Ricorso avverso avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone

Il ricorso avverso avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone può essere presentato secondo le seguenti modalità e termini. E' possibile presentare ricorso sia in via amministrativa sia in via giudiziaria.

- **In via amministrativa (autotutela)** il ricorso si propone alla Città di Torino - Divisione Servizi Finanziari - Area Tributi e Catasto - U.O. Autorizzazioni Pubblicità Permanente Temporanea, Contenzioso e Pubbliche Affissioni - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino nel termine di 30 giorni dal ricevimento o dalla notifica dell'atto, al fine di richiederne l'annullamento totale o parziale. L'istanza deve essere motivata e corredata della necessaria documentazione a supporto delle motivazioni addotte.  
**Istanza di autotutela** (formato PDF, 29Kb)
- **In via giudiziaria** è possibile contestare la legittimità degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento relativi al Canone Unico Patrimoniale mediante ricorso da formularsi davanti **all'Autorità Giudiziaria Ordinaria** ai sensi dell' [art. 1, comma 792 della Legge 160 del 27/12/2019](#) e [dell'Art. 32 Decreto Legislativo 150 del 01/09/2011](#) in materia di opposizione a procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali ed entro il termine di **60 giorni dalla notifica/ricevimento dell'atto**.

### 2. Ricorso avverso provvedimenti di diniego dell'autorizzazione

Il ricorso avverso i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione può essere in corso in sede giurisdizionale ed è proposto in prima istanza al [Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte](#) con sede a Torino in Via Confienza 10 – C.A.P. 10129 – TEL. 011 5776411 – FAX 011 - 539265. Può essere presentato entro il termine di **60 giorni dal ricevimento dell'atto da impugnare**.

In caso di proposizione di Istanza di Ricorso si applicano le disposizione di cui [all'art. 19 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 47](#).